

STATUTO

ASSOCIAZIONE “CHIESE APERTE NELLA DIOCESI DI AOSTA”

Organizzazione di volontariato

Articolo 1

Denominazione e sede

E' costituita con sede legale presso il Seminario Vescovile, via Xavier de Maistre 17 – 11100 Aosta l'associazione “Chiese Aperte nella diocesi di Aosta”, organizzazione di volontariato ai sensi ai sensi della legge nazionale 266/1991 (“Legge quadro sul volontariato”) e della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (“Disciplina del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale”), senza fini di lucro e avente struttura democratica.

Articolo 2

Finalità generali

L'associazione “Chiese Aperte nella diocesi di Aosta” si propone la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico della diocesi aostana, sia accogliendo i turisti che visitano le chiese e gli altri luoghi di culto della regione, sia promuovendo la conoscenza della storia della Chiesa locale, in un’ottica che coniughi l’arte e la fede, ossia che esprima i valori profondi dell’arte in un contesto di fede. L’associazione è stata istituita nella festa di san Bernardo d’Aosta, alla cui protezione si affida nello svolgimento delle proprie attività.

Articolo 3

Obiettivi specifici e attività promosse

- attività di accoglienza dei turisti in visita alle chiese della diocesi di Aosta
- apertura straordinaria di luoghi di culto con le loro pertinenze e siti monumentali solitamente chiusi al pubblico, in un’ottica di valorizzazione artistica e di approfondimento spirituale
- attività culturali e di formazione (conferenze, convegni, visite, corsi di aggiornamento) rivolte agli aderenti e aperte al pubblico, sulle seguenti tematiche: storia della Chiesa valdostana, storia dell’arte, la catechesi attraverso l’arte, ecc.
- partecipazione a convegni, conferenze, giornate di formazione e di aggiornamento per operatori del settore turistico religioso
- collaborazione con altri enti, associazioni, gruppi presenti sul territorio, nel perseguimento delle finalità indicate.

Articolo 4

Aderenti all’associazione (soci)

4.1 - L’associazione “Chiese Aperte nella diocesi di Aosta” si propone a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle sue finalità, ne condividano lo spirito e gli ideali. L’ammissione dei soci è deliberata dal comitato direttivo. Nella domanda di adesione l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’associazione e le delibere degli organi della stessa. Aderendo all’associazione, i soci s’impegnano a pagare la quota associativa annuale stabilita dal comitato direttivo e ratificata dall’assemblea. L’associazione ha tre categorie di soci.

4.2 - Sono soci “volontari” le persone che si impegnano, compatibilmente con la propria disponibilità, a fornire, a turno, prestazioni personali, spontanee e gratuite alle varie iniziative proposte. I soci “volontari” compongono l’assemblea, hanno il diritto-dovere di partecipare alla vita associativa e godono di elettorato attivo e passivo.

4.3 - Sono soci “amici” coloro che, non potendo prestare la propria attività a favore dell’associazione, intendono limitarsi a partecipare alle iniziative culturali e di formazione da essa organizzate. Sono presentati da almeno tre soci volontari e nominati dal consiglio direttivo e possono partecipare all’assemblea solo a titolo consultivo.

4.4. – Possono essere nominati soci onorari persone che si segnalano nel dimostrare una particolare attenzione nei confronti dell'Associazione. Sono esclusi dal versamento della quota associativa e possono partecipare all'assemblea solo a titolo consultivo.

4.3 - Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione per mancato rinnovo dell'adesione, per dimissioni volontarie o per violazione dei principi affermati nello statuto. In quest'ultimo caso l'esclusione è deliberata dal comitato direttivo e approvata dall'assemblea degli aderenti.

Articolo 5

Organi dell'associazione

5.1 – Assemblea

L'assemblea è costituita dai soci volontari ed è convocata almeno una volta all'anno dal presidente, ordinariamente all'inizio della primavera, in concomitanza con la ripresa delle attività dell'associazione. E' validamente costituita in presenza del 50% più 1 dei soci volontari. I soci "amici" e "onorari" sono ammessi all'assemblea, ma solo a titolo consultivo. L'assemblea è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente. Elegge il presidente e il comitato direttivo tra i soci "volontari", fissa annualmente l'importo delle quote associative, approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale e il rendiconto predisposto dal comitato direttivo, contribuisce a definire e approva il programma delle attività annuali dell'associazione. Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese a maggioranza dei soci volontari presenti, anche rappresentati per delega (è ammessa una sola delega per socio volontario). Le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e trascritto su apposito registro.

5.2 – Comitato direttivo

Il comitato direttivo è costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri, eletti dall'assemblea tra i soci volontari. Il comitato resta in carica 2 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Esso predispone i programmi delle attività da sottoporre all'assemblea e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (compreso il bilancio preventivo e consuntivo). All'interno del comitato, il comitato stesso sceglie il vicepresidente, il segretario, il tesoriere dell'associazione e altre eventuali cariche che si rendessero utili.

5.3 – Presidente dell'associazione

Il presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea tra i soci volontari e confermato dal Vescovo di Aosta. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il comitato direttivo e l'assemblea dei soci. E' inoltre autorizzato a effettuare incassi ed accettazioni di donazioni di varia natura rilasciandone regolare quietanza. In caso di sua assenza, le sue funzioni sono svolte dal vicepresidente. Tali funzioni possono essere delegate dal presidente al vicepresidente o ad un altro consigliere del comitato direttivo. Nel presidente gli aderenti riconoscono il garante dei principi e delle finalità dell'associazione.

5.4 – Assistente spirituale

Il Vescovo può nominare, qualora lo ritenga opportuno, un assistente spirituale dell'associazione. Tale figura partecipa a titolo consultivo alle riunioni dell'assemblea e del comitato direttivo.

5.5 – Gratuità delle cariche e assicurazioni

Il profilo di socio è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro retribuito nell'ambito dell'associazione. Ai soci può essere riconosciuto un rimborso per spese preconcordate ed effettivamente sostenute. L'attività dei soci volontari è coperta da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, a norma della legge 266/1991, nonché da responsabilità civile verso terzi.

Articolo 6

Bilancio

I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall'assemblea. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività dell'associazione o di attività connesse.

Articolo 7

Modifiche dello statuto e scioglimento dell'associazione

7.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi dell'associazione o da almeno un decimo dei soci volontari. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza del 75% dei soci volontari e il voto favorevole della maggioranza di essi.

7.2 – Lo scioglimento dell'associazione può essere proposto dal comitato direttivo e approvato col voto favorevole di almeno il 75% dei soci volontari convocati in assemblea. I beni che eventualmente residuino sono devoluti ad altre organizzazioni che perseguono finalità analoghe.

Articolo 8

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla normativa vigente.

Aosta, 15 giugno 2007 (festa di san Bernardo d'Aosta)